

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Provincia di Trento

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE (ESTIVO ED INVERNALE) E BICI BUS – ANNI 2021-2026

Tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**, con sede in Tione di Trento, via P. Gnesotti, n. 2, C.F. 95017360223, rappresentata dal Commissario, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con proprio decreto n. 12 del 1 marzo 2021, esecutivo ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CARISOLO** con sede in Carisolo, via Campiglio, n. 9, C.F. 00288090228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge;

2. **PINZOLO** con sede in Pinzolo, via della Pace, n. 8, C.F. 00286690227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge;

3. **GIUSTINO**, con sede in Giustino, via Presanella, n. 26, C.F. 00270970221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 17 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge,

4. **MASSIMENO** con sede in Massimeno, via della Chiesa, n. 3, C.F. 00270960222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 maggio 2021 esecutiva ai sensi di legge;

5. **CADERZONE TERME** con sede in Caderzone Terme, via Regina Elena, n. 43, C.F. 00293350229 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28 maggio 2021 esecutiva ai sensi di legge;

6. **BOCENAGO** con sede in Bocenago, via A. Ferrazza, n. 54, C.F. 00266100221 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° 11 del 15 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge;

7. **STREMBO** con sede in Strembo, via G. Garibaldi, n. 5, C.F. 00266320228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 16 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge;

8. **SPIAZZO** con sede in Spiazzo, via S. Vigilio, n. 2, C.F. 86002710225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° 13 del 25 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge;

9. **PELUGO** con sede in Pelugo, via del Municipio, n. 2, C.F. 00350700225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 maggio 2021 esecutiva ai sensi di legge;

10. **PORTE DI RENDENA** con sede in Fraz. Villa Rendena, via di Verdesina 9, C.F. 02401990227 rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con proprio provvedimento n. 6 del 11 marzo 2021 esecutivo ai sensi di legge;

11. **TIONE DI TRENTO** con sede in Tione di Trento, piazza Cesare Battisti, n. 1, C.F. 00336020227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che lo Statuto della Comunità prevede all'art. 33 (Trasferimento volontario) che:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8bis, 5° comma, che recita: "Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima

Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo”.

Viste le disposizioni di cui all'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1408 dd. 19/09/2019 che stabilisce, tra l'altro, gli ambiti per la gestione di tale servizio e preso atto che l'ambito denominato Val Rendena ricomprende la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni sopra indicati;

Considerato che nell'anno 2013 i Comuni sopra indicatati hanno trasferito la competenza in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, per il periodo dal 21 maggio 2013 al 30 gennaio 2021, che ha organizzato il servizio nella stagione estiva ed invernale 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 e 2019 raggiungendo gli obiettivi fissati inizialmente;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni delle Giudicarie e la Comunità delle Giudicarie, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale estivo ed invernale e bici-bus**, in attuazione del disposto di cui all'art. 33, comma 1 dello Statuto della Comunità e della L.P. 27/2010, art. 8 bis comma 5.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico intercomunale, "Val Rendena", necessario per intensificare nel periodo turistico estivo ed invernale i collegamenti tra i paesi. Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione estiva, (indicativamente da giugno a settembre) per la stagione invernale (indicativamente dal 20 dicembre al 6 gennaio) e nei limiti delle risorse preventivamente concordate con i Comuni. E' inoltre ricompreso il servizio denominato bici-bus relativo al trasporto di ciclisti e biciclette attraverso appositi carrelli, la cui organizzazione potrà avvenire in collaborazione con gli Enti turistici anche a livello sovra-comunitario.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili.

La Comunità potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO -

Il Servizio urbano di Trasporto Turistico "Val Rendena" estivo ed invernale oggetto della presente convenzione può essere gestito mediante affidamento diretto *in house* a Trentino Trasporti Esercizio S.P.A. oppure tramite affidamento a terzi, secondo la normativa vigente in materia (art. 10 L.P. 6/2004).

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni si impegnano di anno in anno a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

Il riparto delle spese per la gestione del servizio tra i comuni aderenti viene disciplinato di comune accordo con le seguenti modalità:

- riparto del costo complessivo sulla base della popolazione residente risultante alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- la popolazione del Comune di Pinzolo sarà riferita escludendo le frazioni di S. Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio, che non usufruiscono del Servizio;
- la popolazione del Comune di Porte di Rendena sarà riferita escludendo la frazione di Verdesina che non usufruisce del Servizio;
- la compartecipazione del comune di Tione di Trento al riparto delle spese viene quantificato forfettariamente nell'importo di 2.000,00 euro annui. Qualora, per cause diverse, il servizio urbano turistico dovesse subire riduzioni sostanziali l'importo a forfait a carico del Comune di Tione di Trento verrà debitamente proporzionato.

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche (da Enti quali le APT), che andranno a scomputo del costo complessivo del servizio.

L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, comprensivo di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 7.

I Comuni possono, ad unanimità, stabilire percentuali di riparto diverse da quelle indicate in precedenza, qualora la programmazione annuale del servizio subisca delle modifiche rispetto all'organizzazione consolidata che richiedano una suddivisione diversa.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dalla Comunità, in accordo con i Comuni aderenti alla convenzione, per abbattere il costo a carico dei Comuni.

ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 7, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente la Comunità provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a ripartire sugli stessi, in misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati alla Comunità sullo specifico fondo dei servizio comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni che hanno trasferito la funzione, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

ART. 8 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 7. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 10 - DURATA -

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al termine previsto al 31 gennaio 2026. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità ed ai Comuni aderente entro il 31 marzo a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, al Comune che receda dalla convenzione non verrà applicata alcuna penale o indennizzo. Qualora receda più della metà dei Comuni convenzionati, entro i termini previsti, la convenzione si intende risolta.

Art. 11 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 12 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto in forma digitale. L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali:

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie

Il Sindaco del Comune di Carisolo

Il Sindaco del Comune di Pinzolo

Il Sindaco del Comune di Giustino

Il Sindaco del Comune di Massimeno

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme

Il Sindaco del Comune di Bocenago

Il Sindaco del Comune di Strembo

Il Sindaco del Comune di Spiazzo

Il Sindaco del Comune di Pelugo

Il Sindaco del Comune di Porte di Rendena

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento